

STATUTO
“COMITATO PROVINCIALE LUCCA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
TEATRO AMATORI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - (Denominazione)

È costituita ai sensi del Codice Civile e dell'art. 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito indicato come “Codice del Terzo Settore” o “CTS”), l'Associazione di Promozione Sociale denominata “Comitato Provinciale Lucca della Federazione Italiana Teatro Amatori Associazione di Promozione Sociale” in breve “F.I.T.A. Lucca A.P.S.”.

Art. 2 - (Sede)

Essa ha sede nel Comune di Lucca (LU). L'Associazione potrà mutare la propria sede legale all'interno dello stesso Comune e deliberare l'apertura di sedi periferiche od operative senza la necessità di modificare il presente Statuto, comunicando le variazioni agli uffici competenti.

Il Comitato Provinciale di Lucca della F.I.T.A. è organo territoriale periferico della Federazione Italiana Teatro Amatori F.I.T.A. - Rete associativa - A.P.S. ed è dotato di piena autonomia amministrativa, patrimoniale e giuridica.

Art. 3 - (Durata)

L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 - (Carattere dell'Associazione)

F.I.T.A. Lucca A.P.S. è un'Associazione di Promozione Sociale, allo stato non riconosciuta.

L'acronimo A.P.S. o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m. e i., delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 5 - (Oggetto sociale)

L'Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non ha scopo di lucro, bensì persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica e aconfessionale e si prefigge

il fine esclusivo o principale della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché l'educazione permanente e le attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti. Si propone, inoltre, di favorire e stimolare la comunicazione ed il coordinamento tra le Associazioni Artistiche della Provincia per una crescita comune e per una partecipazione più attiva e viva alle attività della F.I.T.A. a livello regionale e nazionale.

Essa ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita culturale attraverso ogni espressione dello spettacolo e di promuovere la diffusione dell'arte teatrale e dello spettacolo in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito, nonché l'utilizzo, la gestione e il recupero degli spazi teatrali e/o teatrabili. Si propone di favorire lo sviluppo e di promuovere iniziative destinate alla formazione artistico-culturale e sociale.

Promuove l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza e le pari opportunità; ripudia ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per causa di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socioeconomiche, siano in condizione di marginalità sociale. La F.I.T.A. Lucca promuove, altresì, tutte quelle azioni di formazione e aggiornamento tese ad arricchire ed ampliare la professionalità del personale docente della scuola e degli studenti attraverso ricerche, studi, sperimentazioni corsi di aggiornamento, convegni e seminari, visite, incontri a livello nazionale e internazionale, anche nell'ambito del piano dell'offerta formativa del MIUR. La F.I.T.A. Lucca intende, altresì, concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, favorendo la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale. Promuove la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; partecipa alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, sotto l'aspetto storico-artistico, culturale e della protezione civile; contribuisce alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti in Italia e all'estero. L'Associazione, per i fini di cui sopra, esplica la sua attività prevalentemente nei settori della cultura, delle arti e della tutela del patrimonio artistico, dell'editoria, delle varie forme di spettacolo dal vivo e non, nonché della formazione ad esse connessa, in particolare mediante esercizio delle attività di interesse generale elencate nell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettere D - F - G - I - L - R - V - W - Z.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e

limiti definiti con il Decreto Ministeriale 107/2021. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo. La F.I.T.A. Lucca, allo scopo di meglio raggiungere i propri obiettivi, può affiliarsi, convenzionarsi e collaborare con tutte le realtà nazionali e internazionali che perseguono i suoi stessi scopi e/o finalità analoghe ed affini; può promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi a norma dell'art. 7 del CTS attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività sociali sono destinate, oltre che ai propri associati, anche ai loro familiari e ai terzi.

TITOLO II

SOCI - AFFILIATI - VOLONTARI - DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 6 - (Soci)

Il numero dei Soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge in materia di A.P.S.; se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione ne darà tempestiva comunicazione al RUNTS e provvederà ad integrare tale numero entro un anno.

Sono Associati alla F.I.T.A. Lucca A.P.S., tramite i relativi Rappresentanti Legali, gli Enti/Associazioni Artistiche A.P.S. regolarmente costituiti/e ed aventi sede nella Provincia di Lucca, affiliati/e alla Federazione Italiana Teatro Amatori F.I.T.A. - Rete associativa - APS. Possono essere associati anche Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 35 del CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta dichiarando di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto ed eventuale Regolamento e di attenersi alle deliberazioni legittimamente assunte e che si affilino alla Federazione Italiana Teatro Amatori F.I.T.A. - Rete associativa - APS.

F.I.T.A. Lucca A.P.S. non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura degli aderenti e tesserati delle Associazioni ed Enti, in relazione alla loro ammissione a soci e alla loro partecipazione alla vita associativa. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale. La deliberazione deve essere comunicata in forma scritta al richiedente l'ammissione a Socio entro 10 (dieci) giorni ed annotata nel libro soci nel medesimo termine. In caso di delibera motivata negativa, il richiedente può ricorrere nel termine di 30 (trenta) giorni all'Assemblea delle Associazioni, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva

convocazione, sentite le ragioni del ricorrente e del Consiglio Direttivo. Tale delibera dovrà essere comunicata alle parti entro 10 (dieci) giorni a cura del Segretario.

L'ammissione dell'Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e non è ammessa la partecipazione temporanea. Tutti i Soci hanno gli stessi diritti, doveri e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Art. 7 - (Diritti e obblighi dei Soci)

Gli Associati, tramite i propri Legali Rappresentanti o delegati, hanno il diritto di:

- votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- esaminare i bilanci e consultare i libri sociali con richiesta scritta al presidente;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del CTS;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- versare, se prevista, la quota associativa ed eventuali contributi secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Le quote associative sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

La qualità di Associato si perde per:

- recesso volontario con comunicazione in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- estinzione dell'Ente/Associazione Artistica;
- mancato adempimento degli obblighi inerenti alla qualità di Associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dall'Organo amministrativo, sentita l'Assemblea Provinciale delle Associazioni.

Il recesso e l'esclusione dell'Associato, per detti gravi motivi, soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 8 - (Volontari, Dipendenti e Collaboratori)

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri Soci o di altri aderenti. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Coloro che prestano attività di volontariato a favore dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 9 - (Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Provinciale delle Associazioni;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di controllo (nelle previsioni di cui all'art. 30 del CTS).

Sono cariche associative:

- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.

Art. 10 - (Assemblea Provinciale delle Associazioni)

L'Assemblea Provinciale delle Associazioni è organo sovrano ed è composta dai Legali Rappresentati delle Associazioni Artistiche che compongono il Comitato Provinciale F.I.T.A. Lucca e dai Legali Rappresentanti degli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro eventualmente associati che risultino regolarmente affiliati per l'anno in corso, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota associativa e il numero di soci aderenti all'Ente associato. L'avente diritto al voto può delegare un socio tesserato, purché maggiorenne, appartenente alla stessa Associazione o il Legale Rappresentante, o altro socio tesserato ancorché già delegato, di altra Associazione o Ente iscritti. Ciascun Legale Rappresentante o delegato non potrà rappresentare un numero di Associazioni, compresa la propria, superiore a 3 (tre) e tale limite dovrà essere indicato in sede di convocazione.

L'Assemblea Provinciale delle Associazioni è convocata dal Presidente Provinciale sentito il Consiglio Direttivo:

- Annualmente, entro i termini di legge, per l'approvazione dei bilanci;
- Ogni quattro anni, per l'elezione degli Organi Statutari Provinciali;
- Nel caso in cui per dimissione/esclusione venga meno il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e/o dell'eventuale Organo di controllo e non sia stato possibile integrarlo con i primi dei non eletti;
- Su richiesta scritta e motivata di almeno un 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto.

È convocata in via straordinaria per le modifiche dello Statuto Provinciale e dell'Atto Costitutivo o lo scioglimento, fusione, trasformazione, scissione dell'Associazione. La convocazione avviene mediante avviso a tutte le Associazioni ed Enti aderenti al Comitato Provinciale e a tutti gli altri partecipanti di diritto, spedita a mezzo posta elettronica e/o fax e/o raccomandata e/o affissione alla bacheca della sede del Comitato Provinciale (s'intende come bacheca anche il sito Internet), almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, riducibili a 5 (cinque) in caso di urgenza.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata nella stessa data e sede di quella ordinaria. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del C. C. e quindi è validamente costituita quando siano presenti, direttamente o per delega, la metà più uno dei soci in prima convocazione e qualsiasi sia il numero in seconda convocazione. In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello Statuto F.I.T.A. Lucca è validamente costituita con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole di metà più uno dei presenti.

L'Assemblea Provinciale delle Associazioni può essere convocata anche in riunione telematica. I lavori possono svolgersi anche in forma telematica, con la redazione di un dettagliato verbale.

L'Assemblea:

- nomina:
 - Il Presidente dell'Assemblea;
 - Il Segretario;
 - Gli scrutatori ed i Seggi Elettorali;
- delibera:
 - L'approvazione annuale entro i termini di Legge dei bilanci preventivi e consuntivi e, ricorrendone l'obbligo, del Bilancio Sociale;
 - L'approvazione delle linee direttive e programmatiche dell'attività e della gestione del Comitato Provinciale;

- L'approvazione e la modifica degli eventuali Regolamenti tra cui quello dei lavori assembleari;
- Sulla esclusione degli Associati;
- Sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- determina:
 - Ogni quattro anni il numero dei componenti il Consiglio Direttivo Provinciale tra un minimo di tre ed un massimo di cinque componenti, scelti tra i candidati soci tesserati delle Associazioni o Enti associati al Comitato Provinciale Lucca;
- elegge ogni quattro anni:
 - I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale;
 - I componenti dell'Organo di controllo qualora istituito facoltativamente od obbligatorio;
- revoca, per gravi e circostanziabili motivi, con il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) degli Associati:
 - I componenti del Consiglio Direttivo e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- denuncia i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

In via straordinaria approva:

- Le modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- La trasformazione, fusione o scissione del Comitato Provinciale;
- Lo scioglimento del Comitato Provinciale, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Gli Atti Costitutivi e gli Statuti delle Associazioni che hanno un numero di Associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'Assemblea anche in deroga a quanto indicato nel presente articolo, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli Associati e di elettività delle cariche sociali.

Art. 11 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti scelti tra i candidati iscritti alle Associazioni ed Enti affiliati al Comitato Provinciale di Lucca, che durano in carica, salvo revoca o dimissioni, sino al congresso successivo della F.I.T.A. nazionale e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche indicate dagli Enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Alle riunioni su invito del Presidente può partecipare, senza diritto di voto, il componente regionale del Direttivo Nazionale qualora esistente e chiunque, per sua competenza, possa essere utile per l'approfondimento di uno o più argomenti posti in discussione. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo di uno o più componenti del Consiglio i medesimi saranno sostituiti dai primi non eletti all'ultima Assemblea Provinciale Elettiva e ove non possibile attraverso apposita Assemblea Elettiva. Nell'ipotesi di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo di più della metà dei componenti nell'arco del quadriennio, il Consiglio Direttivo decade e si farà luogo a nuove elezioni. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti, ogni volta sia ritenuto necessario. La convocazione avviene mediante avviso a tutti i componenti spedito anche a mezzo posta elettronica e/o fax da far pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima, riducibili a 5 (cinque) in caso di urgenza.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in riunione telematica. I lavori possono svolgersi anche in forma telematica, con la redazione di un dettagliato verbale. L'avviso deve contenere:

- la sede;
- il luogo;
- la data e ora di svolgimento;
- l'Ordine del Giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo Provinciale è validamente costituito e delibera con la presenza effettiva della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e nomina, nel suo seno, nella prima riunione:

- il Presidente Provinciale;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo Provinciale:

- redige il bilancio annuale consuntivo o rendiconto per cassa e quello preventivo secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e, ricorrendone l'obbligo, il Bilancio Sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- 
- predisporre:
 - i Regolamenti;
 - le modifiche di Statuto Provinciale e degli eventuali Regolamenti;
 - provvede:
 - a sviluppare le attività del Comitato Provinciale nel quadro delle direttive approvate dall'Assemblea;
 - alla gestione ordinaria e straordinaria del Comitato Provinciale;
 - stipula tutti gli atti e contratti relativi alle attività associative;
 - cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
 - istituisce a discrezione e a tempo determinato Commissioni Artistiche, Tecniche, Funzionali, di Affiancamento e Completamento, Aggiornamento, Formazione e ne nomina i loro componenti;
 - incarica persone di comprovata esperienza nel campo artistico per gestire, organizzare e dirigere eventi singoli con mandato a termine determinandone, eventualmente, il relativo trattamento economico;
 - stipula contratti di assunzione di personale dipendente, di prestazione professionale e/o di collaborazione per attività tecnico-amministrative connesse alla gestione del Comitato Provinciale.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti individuandone i poteri.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste all'articolo 26 comma 6 del CTS, a quali di essa è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 - (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere)

Il Presidente Provinciale rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi e circostanziati motivi, decisa dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) degli Associati.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario cura l'esecuzione degli organi deliberativi, provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli Associati e di quello dei volontari, è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Il Tesoriere è responsabile delle pratiche contabili, della tenuta della cassa e della corretta gestione di tutti gli adempimenti contabili e amministrativi.

Art. 13 - (Organo di Controllo)

Nel caso in cui si ricadesse nelle previsioni di cui all'art. 30 del CTS sarà nominato un organo di controllo, anche monocratico, secondo il disposto del medesimo articolo, nei tempi, nei modi, con le caratteristiche professionali e con i compiti fissati dallo stesso. All'organo di controllo viene attribuito altresì il compito di esercitare la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del CTS. Nel caso l'Assemblea Provinciale ravvisi la necessità di ricorrere a competenze esterne alla Federazione, il/i componente/i dell'Organo di Controllo può/possono essere anche non tesserato/i alla Federazione.

Il Collegio dei Revisori è un organo di controllo non imposto dalla normativa, se non al superamento di determinati limiti dimensionali, e quindi può essere istituito facoltativamente e, se del caso, sarà composto da 3 (tre) componenti eletti dall'Assemblea delle Associazioni, in via principale, tra i soci tesserati delle Associazioni affiliate.

Il Collegio dei Revisori (eventuale) verifica la gestione economica e finanziaria, come pure la regolarità della posizione tributaria e contributiva del Comitato Provinciale, con l'obbligo di riferire al Comitato Direttivo Provinciale e all'Assemblea Provinciale delle Associazioni.

Diversamente, l'Organo di Controllo (eventuale) svolge le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dagli artt. 30 e 31 del CTS.

Tanto l'eventuale Collegio dei revisori (non imposto dalla norma) che l'eventuale Organo di Controllo (obbligatorio nei casi stabiliti) hanno la stessa durata degli altri organismi federativi e sono soggetti a rinnovo ogni 4 (quattro) anni da parte dell'Assemblea Provinciale delle Associazioni.

Art. 14 - (*Cariche Elettive F.I.T.A. Lucca*)

Possono accedere alle cariche del Comitato Provinciale F.I.T.A. Lucca solamente i tesserati F.I.T.A. con le eccezioni di cui al presente Statuto ed ai regolamenti adottati. Ad eccezione del caso in cui la carica di componente dell'eventuale Organo di Controllo sia attribuita a personale esterno all'Associazione, tutti i componenti degli Organi Statutari prestano la loro opera in modo volontario a titolo gratuito. Hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata in ragione del ruolo e delle mansioni da loro ricoperti all'interno dell'Associazione, purché preventivamente autorizzate e rendicontate. Tutte le cariche sono rieleggibili. In seno al Consiglio Direttivo le cariche sono cumulabili, fino ad un massimo di due in capo ad una stessa persona. Tutti gli Organi Statutari rimangono in carica per quattro anni e, provvisoriamente, anche oltre, fino al momento dell'insediamento del nuovo C.D. eletto dall'Assemblea.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 15 - (*Risorse economiche*)

Le risorse economiche del Comitato F.I.T.A. Lucca provengono da:

- da quota parte dei proventi del tesseramento degli Associati (nella misura dei ristorni che il Consiglio Federale Regionale annualmente determina sulla base di quanto stabilito dal Consiglio Federale Nazionale);
- contributi e sovvenzioni di Amministrazioni Pubbliche ed Enti privati;
- elargizioni volontarie di soci e/o privati;
- da beni di proprietà o comunque acquistati;
- da beni provenienti da eventuali donazioni e lasciti testamentari;
- da redditi patrimoniali vari;
- da proventi da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e da raccolta fondi.

Tali risorse non possono essere destinate per scopi diversi da quelli di cui all'art. 5 del presente Statuto e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quivi indicate.

Art. 16 - (*Erogazioni, donazioni e lasciti*)

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 17 - (Beni immobili, mobili e altri beni)

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 18 - (Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro i termini di Legge e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo. I bilanci approvati, restano depositati presso la Segreteria del Comitato Provinciale.

Art. 19 - (Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, ai soggetti dallo stesso indicati, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 20 - (Modificazioni dello Statuto)

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Il presente Statuto può essere modificato con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, dall'Assemblea Provinciale delle Associazioni regolarmente costituita con i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

Art. 21 - (Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Lo scioglimento del Comitato Provinciale F.I.T.A. Lucca, la devoluzione del patrimonio e la nomina dei liquidatori sono deliberati, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale, dall'Assemblea dei Soci, a norma dell'art. 21 C.C., con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nel caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 22 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

